



Allegato al Decreto del Commissario  
ad ACTA

n. 77 del 29 LUG. 2015

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO



**Approvazione della proroga del "Protocollo d'intesa del 10 maggio 2012 tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della salute, Regioni e Province autonome e AGEA".**

*Approvazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. 165 TCSR del 27 novembre 2014.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 27 novembre 2014:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed in particolare l'articolo 6, ai sensi del quale questa Conferenza favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle Amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome ed approva i protocolli d'intesa;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, ed aggiorna il sistema della condizionalità, ossia dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), stabiliti dal titolo V del Regolamento stesso, il cui rispetto condiziona l'erogazione dell'aiuto diretto destinato alle aziende agricole e degli incentivi dei Programmi di Sviluppo Rurale;

CONSIDERATO che le regole di condizionalità, di cui all'articolo 93 del regolamento 1306/2013, sono elencate nell'Allegato II allo stesso Regolamento, ed interessano: ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno (a), sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (b) e benessere degli animali (c);

VISTO il decreto ministeriale n. 30125 del 2009 con cui viene stabilita la disciplina del regime di condizionalità congiuntamente con le delibere regionali di recepimento con cui vengono definite, tra l'altro, le riduzioni e le esclusioni per inadempienze dei beneficiari degli aiuti ed è stata individuata l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale Organismo responsabile nei confronti dell'UE dell'attuazione del sistema dei controlli di condizionalità;

VISTO il Protocollo d'intesa di cui si propone la proroga, approvato il 10 maggio 2012 con atto rep. n. 112/CSR ed in scadenza il 31 dicembre 2014, che trae origine dall'opportunità di affidare una parte dei controlli previsti dalla condizionalità ai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL e di individuare nelle Direzioni Generali Sanità e Sicurezza alimentare delle Regioni i soggetti interlocutori di AGEA, al fine di garantire la necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi nonché affinare le modalità di trasmissione dei dati relativi ai controlli effettuati dai Servizi veterinari regionali presso le aziende agricole agli Organismi Pagatori in modo da consentire a questi ultimi di avere dati aggiornati sui controlli effettuati e di assumere i provvedimenti di propria competenza;





Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la proposta di proroga, trasmessa il 31 ottobre 2014 con nota protocollo n. 11417 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di questa Conferenza e diramata, dalla stessa, alle Regioni e Province autonome il successivo 6 novembre con nota n. 4493, che estende la validità del protocollo sopra citato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020 in cui si prevede anche uno schema-tipo di Convenzione da stipularsi da parte di ogni singola Regione con l'Organismo pagatore competente per il proprio territorio;

VISTO l'incontro tecnico tenutosi il 20 novembre 2014 in cui è stato sottolineato che il protocollo prevede l'aggiornamento di alcuni controlli veterinari e che gli esiti degli audit al sistema effettuati dai Servizi della Commissione evidenziano la necessità di migliorare le *check list* nonché di dare evidenza, nella banca dati nazionale, del verbale di controllo redatto e firmato dal Veterinario incaricato e si è convenuto sulla necessità di effettuare un aggiornamento del quadro normativo di riferimento;

VISTO l'avviso favorevole espresso nel suddetto incontro tecnico e confermato dal Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nella seduta del 24 novembre 2014, sul testo del Protocollo comprensivo della Convenzione e degli allegati, con le rispettive modifiche concordate;

VISTA la stesura del provvedimento, pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza in data 26 novembre 2014 dal Ministero proponente con nota n. 4844 contenente le modifiche concordate;

VISTI gli esiti favorevoli dell'odierna seduta di questa Conferenza sull'ultima stesura del provvedimento

APPROVA

la proroga del "Protocollo d'intesa del 10 maggio 2012 tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della salute, Regioni e Province autonome e AGEA", nei termini di cui in premessa.

Il Segretario

Antonio Nacdeo



Il Presidente

Maria Carmela Lanzetta

CONVENZIONE OPERATIVA

TRA

AGEA – ORGANISMO PAGATORE

E

REGIONE .....

**PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI DELLE AZIENDE AGRICOLE**

**BENEFICIARIE DEI PAGAMENTI DIRETTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013, DEI PAGAMENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, DEI PREMI ANNUALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E B) NONCHÉ DAGLI ARTICOLI DA 28 A 31, 33 E 34 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013.**

**SONO ESCLUSI I BENEFICIARI CHE ADERISCONO AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI DI CUI AL TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013 E AL SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013.**

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2015, in Roma, negli uffici dell'AGEA O.P. in Via Palestro 81,

TRA

L'AGEA, organismo per gli interventi in agricoltura con sede in Roma Via Palestro,81 nella persona del Direttore dell'Ufficio Monocratico di Agea O.P. dr. Maurizio Salvi,

E

La Regione \_\_\_\_\_ rappresentata dal Direttore \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_

**Premesso che**

- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha sottoscritto il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo, le parti hanno definito uno schema di protocollo d'intesa operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori Regionali e Servizi Veterinari regionali;
- con nota DG – DISR 03 prot.n. 0025796 del 24.12.2013 il termine di scadenza previsto nel succitato protocollo, di cui all'art.4 (durata e applicazione), fissato al 31/12/2013 è da ritenersi posticipato al 31.12.2014 in virtù dello slittamento dell'applicazione del nuovo schema dei pagamenti diretti del 1 Pilastro PAC;
- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014 repertorio atti n. 165/CSR ha approvato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 la proroga del protocollo d'intesa sopra



citato, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, in cui si prevede anche uno schema – tipo di Convenzione da stipulare da parte di ogni singola Regione con l'Organismo Pagatore competente per territorio;

- il D.M. n. 180 del 23.01.2015 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 agli articoli 93, 94 e a norma dell' allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la

liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, e riporta allegato I punto c) le condizioni che devono essere rispettate per le attività delegate. A tal fine il soggetto delegato si impegna a garantire l'operatività delle proprie strutture, assicurando:

- la separazione degli incarichi;
  - le procedure scritte;
  - l'uso di check -list;
  - gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati.
- l'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004 stabilisce che AGEA ha la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli;
- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA - organismo di coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
- la verifica, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
  - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'organismo pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- AGEA Organismo Pagatore (nel seguito AGEA OP) è l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'art.67 del Reg. (UE) n.809/2014.
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità e benessere degli animali, rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'ente specializzato, rappresentato dai SSVV delle ASL della Regione .....
- .....della Regione ..... il soggetto interlocutore dell'AGEA, in quanto organo di coordinamento e di supervisione dell'attività delle ..... garante della necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi;
- la presente Convenzione Operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad AGEA OP per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza;
- la presente Convenzione Operativa non comporta impegni di spesa aggiuntivi per entrambe le parti.



**Tutto ciò premesso**

***SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE***

***Articolo 1  
(Conferma delle Premesse)***

1. Le premesse, l'Allegato 1 (Elenco requisiti), l'Allegato 2 (Criteri di selezione delle Aziende), l'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) e l'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

***Articolo 2  
(Finalità)***

1. La presente Convenzione Operativa ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le parti:
  - a. le modalità di verifica e controllo del rispetto degli Atti elencati nel comma successivo da parte dei SSVV delle ASL..... della Regione ....., quali soggetti istituzionalmente competenti;
  - b. le modalità di trasmissione dei dati e della documentazione relativa ai controlli, degli Atti elencati nel comma successivo, da parte dei SSVV delle ASL..... della Regione ....., secondo quanto previsto all'art.6;
  - c. gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità;
2. In ambito di "Condizionalità", le aziende agricole beneficiarie degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i Criteri di Gestione Obbligatorie (denominati Atti) relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:
  - CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
  - CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
  - CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
  - CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
  - CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri);

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;
  - CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
  - CGO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
  - CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.
3. I criteri di applicabilità dei requisiti di “Condizionalità” elencati nel precedente comma sono definiti nell’Allegato 1 alla presente Convenzione.

### *Articolo 3*

#### *(Definizione popolazione di riferimento e analisi del rischio)*

1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità, finalizzata all’estrazione del campione secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 809/2014 art.68, avverrà secondo le modalità descritte nei seguenti commi.
2. AGEA OP , in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’Allegato 3, mette a disposizione dei SSVV delle ASL della Regione ..... la propria popolazione di riferimento rappresentata dall’insieme delle aziende che facciano parte della popolazione di condizionalità, attraverso la trasmissione di queste informazioni alla BDN dell’anagrafe zootecnica nazionale. Le stesse informazioni, se richieste, saranno trasmesse anche ai SSVV della Regione.
3. La valutazione del rischio verrà effettuata, per le rispettive competenze, dal Ministero della Salute, dalla Regione .....e dalla ASL competenti, che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo. Il suddetto piano potrà assumere diverse forme, tutte riferite alle procedure consolidate, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l’individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione; ove previsto, saranno citati Regolamenti e Direttive, normativa nazionale, regionale o Ministeriale che diano sostanza alle procedure adottate di valutazione del rischio.
4. Le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute competenti, in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento compreso nell’elenco di cui al precedente art. 2, se ritenuto necessario sulla base delle modifiche normative, ridefiniscono i criteri di rischio di cui all’Allegato 2 per l’individuazione delle aziende da sottoporre a controllo e li trasmettono ad AGEA-OC.
5. AGEA fa propria la valutazione del rischio, di cui al comma 3, e i criteri di rischio, di cui all’ Allegato 2, utilizzati dai SSVV della Regione ..... per la selezione del campione di aziende da controllare.

### *Articolo 4*

#### *(Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo)*

1. I Servizi Veterinari procederanno alla selezione del/dei proprio/i campione/i, con modalità consolidate, comprendendo anche la popolazione di aziende comunicata da AGEA OP. Nella selezione del campione, sarà assicurato che tra queste ultime aziende una percentuale compresa tra il 20% ed il 25% del



campione, limitatamente ai controlli relativi CGO 4, CGO 6, CGO 11, CGO 12, CGO 13, dovrà essere selezionato con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 68 e 69 del Reg. (CE) n. 809/2014. Il campione sarà estratto tenendo conto anche delle dimensioni minime in termini di rappresentatività per CGO di cui all'art. 2, in relazione alle problematiche peculiari delle programmazioni sanitarie e nel rispetto di quanto indicato all'allegato 2.

2. AGEA OP e i SSVV della Regione..... concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.), in relazione alle aziende selezionate nei rispettivi campioni, per rendere massima l'efficienza del Sistema e per creare l'opportuna sinergia e cooperazione nel caso di aziende in comune tra i campioni estratti. Tali modalità sono descritte nell'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) alla presente Convenzione.

#### *Articolo 5*

##### *(Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)*

1. AGEA OP e i SSVV. della Regione..... assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.
2. Al fine di rendere omogeneo il sistema di definizione e valutazione delle infrazioni tra AGEA OP e SSVV della Regione , sono concordati ed resi disponibili:
  - a. check list, parti di esse o documenti equivalenti di controllo;
  - b. livelli di prescrizione (infrazione di importanza minore) cui associare azioni correttive;
  - c. livelli di infrazione, cui associare eventuali impegni di ripristino;
  - d. ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);
  - e. modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (negligenza, intenzionalità).
3. AGEA OP, in accordo con AGEA-OC definisce annualmente le proprie procedure di controllo e le mette a disposizione dei SSVV..
4. La documentazione descritta al comma 2 del presente articolo, per quanto di competenza dei SSVV, è integrata nell'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) alla presente Convenzione.
5. I SSVV. realizzeranno i controlli programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività.

#### *Articolo 6*

##### *(Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli dai SSVV ad AGEA OP e viceversa)*

1. Nell'Allegato 3 alla presente Convenzione sono definite le informazioni da rendere disponibili in funzione della tipologia dell'esito dei controlli e le modalità di trasmissione degli stessi.  
I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN dell'IZS di Teramo e dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.  
Nel caso in cui queste funzionalità non siano ancora disponibili o non completamente attivate, per il periodo necessario alla loro attivazione, saranno utilizzati mezzi alternativi di trasmissione dei dati quali:
  - i. funzionalità di Office (formati .xls, .txt, .db) contenenti i dati sopra descritti;
  - ii. web service in via di sviluppo all'interno del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC).
2. Il materiale prodotto durante il controllo (check list, verbali), denominato "relazione di controllo", sarà archiviato in modalità concordata presso gli uffici dei SSVV. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione AGEA OP per le verifiche che saranno



disposte da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie, in conformità con quanto previsto dall'art. 72, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 809/2014. Ogni ulteriore approfondimento di merito sulle irregolarità segnalate, quali ad esempio integrazioni istruttorie di carattere tecnico – scientifico, non è ricompreso nei compiti dei SSVV. ai sensi della presente convenzione.

**Articolo 7**  
**(Calcolo dell'esito di condizionalità)**

1. Sulla base dei dati dei controlli trasmessi dai SSVV della Regione ....., AGEA OP definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare e predispone i provvedimenti conseguenti.
2. La definizione dell'eventuale decadenza e/o della riduzione degli importi delle domande del beneficiario e l'assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza di AGEA OP.
3. Il calcolo dell'esito viene svolto da AGEA OP ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni Operative emanate da AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'OP stesso.
4. I risultati del calcolo dell'esito di tutti i controlli acquisiti sono messi a disposizione dei SSVV. della Regione..... tramite accesso al Sistema Integrato di Controllo di Condizionalità (SICC) presente sul SIAN, nel quale sono registrate tutte le informazioni relative ai controlli di condizionalità.

**Articolo 8**  
**(Attività collaterali)**

1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere sviluppati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità.
2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori ed agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso il rispetto dei requisiti.
3. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa. Tale verifica ed aggiornamento sono eseguite da un tavolo tecnico congiunto tra le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e AGEA O.C..
4. AGEA OP trasmette la Convenzione sottoscritta, comprensiva delle relative procedure attuative, ad AGEA Coordinamento, che la rende disponibile sul SIAN.

**Articolo 9**  
**(Gestione della Convenzione)**

1. Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile sull'esecuzione della presente Convenzione, nelle persone del dr. Paolo Antonioni per AGEA OP, e del dr..... per la Regione.....



*Articolo 10*  
*(Durata)*

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2020.
2. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, la Convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle Parti.

*Articolo 11*  
*(Sicurezza e riservatezza)*

1. La Regione..... e AGEA OP dichiarano di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.lgs 196/2003.
2. Le Parti sono responsabili, ai sensi del citato D.lgs 196/2003, dei trattamenti dei dati personali che si renderanno necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al presente Protocollo.

*Articolo 12*  
*(Controversie)*

1. Ogni controversia relativa alla presente Convenzione, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà demandata al Foro competente.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ 2015

**Il Direttore dell'Ufficio Monocratico di Agea O.P.**

**Regione**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco Requisiti

Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende

Allegato 3 – Modalità di Comunicazione

Allegato 4 – Documentazione Tecnica Controlli

**Il Direttore dell'Ufficio Monocratico di Agea O.P.**

**Regione**

---

---





## Allegato 1 – Elenco requisiti di Condizionalità

### Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

#### Tema principale: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;

Per il CGO 4, sono previsti controlli anche da parte di AGEA OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi. La realizzazione dei controlli per il CGO 5 di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL).

### Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

#### Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
- CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
- CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicaprini);

### Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

#### Tema principale: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;

La realizzazione dei controlli per il CGO 9 è di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL).

### Settore: Benessere degli animali

#### Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4..





### Criteri di selezione delle aziende da parte dei SS.VV

Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità, gli elementi di base per l'assegnazione del rischio aziendale e per la selezione del campione.

#### **Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante** **Tema principale: Sicurezza alimentare**

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20. . Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell' 1%.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7.

La Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e successive modifiche, è stata recepita con il D.lgs 158/2006 e in base a tale direttiva ogni anno il Ministero della Salute emana il Piano Nazionale Residui (PNR) relativamente alla quantità e tipologia di controlli da effettuare per la rilevazione di eventuali residui di sostanze farmacologiche o in caso di illecito utilizzo di sostanze ormoniche e tireostatiche. Tali controlli sono effettuati con campionamenti di PIANO, EXTRAPIANO o SOSPETTO. Il Piano propriamente detto stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d'interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio in funzione di alcune caratteristiche quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc., citate nel PNR stesso. Eventuali altri piani di controllo che abbiano come oggetto l'ambito di riferimento di detto atto saranno presi in considerazione.

#### **Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante** **Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali**

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini).  
La Direttiva 2008/71/CE, riguarda l'anagrafe suina ed è stata recepita con il decreto legislativo n. 200/2010 che stabilisce il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per l'anagrafe (1%).
- CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini).  
Il Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.e i. istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e dei bufalini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. 1082/2003 e s.m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti utilizzando i criteri di selezione elencati all'art. 2. Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.



## Allegato 2 - Criteri di Selezione delle Aziende 2015

- CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri);  
Il Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.e i. istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. (CE) n. 1505/2006 e s. m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti selezionato sulla base di un'analisi del rischio utilizzando i criteri riportati nei punti da a) a g) dell'art. 3. il numero minimo annuale di allevamenti di ovicapri da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

### **Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**

#### **Tema principale: Malattie degli animali**

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15.  
Relativamente a questo CGO il controllo è stabilito dalla specifica normativa, le attività di controllo sono effettuate ogni qual volta previsto dalla normativa ed indipendentemente dall'analisi di rischio sulla base di quanto previsto dagli specifici piani. Per le encefalopatie spongiformi la normativa comunitaria e nazionale prevede che tutti gli animali morti di età superiore ai 48 mesi o regolarmente macellati di età superiore ai 72 mesi, debbano essere sottoposti al prelievo del tronco encefalico.

#### **Settore: Benessere degli animali**

#### **Tema principale: Benessere degli animali**

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4.  
La Direttiva 2008/119/CE concernente le norme minime di protezione dei vitelli viene attuata a livello locale in base al Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) emanato con nota ministeriale prot. 16031 del 04/08/2008, modificato e integrato con nota ministeriale prot 13029 del 13/07/2010 che dispone la seguente programmazione dei controlli:
  - per i VITELLI A CARNE BIANCA la popolazione bersaglio è costituita da tutti gli allevamenti con un obiettivo minimo del 10% di allevamenti da controllare,
  - per gli altri VITELLI NON A CARNE BIANCA la popolazione bersaglio è costituita da allevamenti con consistenza maggiore di 50 capi di cui deve essere controllato il 15%.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4.  
La Direttiva 2008/120/CE concernente le norme minime di protezione dei suini è attuata a livello locale in base al PNBA emanato con nota ministeriale prot. n. 16031 del 04/08/2008, modificato e integrato con nota ministeriale prot .13029 del 13/07/2010 che dispone la programmazione dei controlli negli allevamenti suini dove la popolazione bersaglio è costituita dagli allevamenti con consistenza maggiore di 40 capi o di 6 scrofe di cui è previsto il controllo del 10% degli allevamenti.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

La Direttiva 98/58/CEE concernente le norme minime di protezione degli animali negli allevamenti è attuata a livello locale in base al PNBA emanato con nota ministeriale prot. n. 0016031 del 04/08/2008, modificato e integrato con nota ministeriale prot 13029 del 13/07/2010 che dispone la seguente programmazione dei controlli:



Programmazione minima dei controlli su base annuale :

SPECIE	ALLEVAMENTI	%/ MINIMA ANNO
VITELLI A CARNE BIANCA	Tutti	10%
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	10%
OVAIOLE	Tutti	10%
BROILER	> 500 capi	10%
ALTRI BOVINI	> 50 capi	in totale 15% degli allevamenti delle specie considerate sul territorio di competenza
STRUZZI	> 10 capi	
TACCHINI & ALTRI AVICOLI	> 250 capi	
CONIGLI	> 250 capi	
OVINI	> 50 capi	
CAPRINI	> 50 capi	
presenti		
BUFALI	> 10 capi	
CAVALLI	> 10 capi	
ANIMALI DA PELLICCIA	Tutti	
PESCI	Tutti	





## Modalità di messa a disposizione dei dati del campione selezionato dai SSVV o dei piani di controllo applicati

Anno 2015 (e anni successivi al 2015)

### 1. Popolazione di riferimento

La base per la definizione del campione da controllare è data dalle c.d. "Aziende Condizionalità", cioè l'insieme delle aziende su cui è applicabile la condizionalità, vale a dire dai beneficiari (art. 1, par. 2 del D.M. 180 del 23/01/2015):

- a) dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sono esclusi i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### 2. Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento da parte di AGEA OP ai SS.VV

Attraverso la trasmissione di informazioni alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'IZS di Teramo, AGEA OP mette a disposizione della Regione \_\_\_\_\_ la propria popolazione di riferimento, rappresentata dall'insieme delle aziende agricole che costituiscono la popolazione di condizionalità come definita all'art.3 comma 1 della presente Convenzione operativa e al precedente paragrafo 1.

I dati relativi alle Aziende Condizionalità saranno messi a disposizione dei SSVV in due momenti successivi:

- **Fase preliminare:** entro il *28 febbraio anno 2015 (e per gli anni successivi al 2015)* sono messe trasmesse le informazioni e i dati delle aziende agricole costituenti la popolazione di condizionalità ;
- **Fase definitiva:** entro il *30 settembre 2015 (e per gli anni successivi al 2015)* sono trasmesse le informazioni e i dati delle aziende agricole su cui è effettivamente applicabile la condizionalità, e che di conseguenza costituiscono la popolazione di riferimento su cui effettuare la selezione del campione di controllo per la condizionalità per l'anno 2015 (e per gli anni successivi al 2015).

### 3. Selezione del campione

All'interno della popolazione individuata, come indicato nella paragrafo precedente, i SS.VV della Regione \_\_\_\_\_ effettuano le analisi di rischio basate sulle normative e sulle procedure di riferimento, che portano alla selezione delle aziende/allevamenti da sottoporre a controllo di condizionalità nell'anno 2014 di controllo.





## Allegato 3

Tale selezione avverrà in conformità a quanto prescritto nell'art. 4, comma 1, della presente Convenzione operativa.

### 4. Modalità di messa a disposizione dei dati relativi ai campioni estratti e sottoposti a controllo

Una volta completate le operazioni di controllo, AGEA OP ed i SS.VV della Regione \_\_\_\_\_ mettono a disposizione i dati relativi ai rispettivi campioni, in modo che sia possibile evidenziare anche eventuali mancati controlli.

I dati relativi alla selezione delle aziende saranno resi disponibili in BDN.

Il set di informazioni minimo relativo alle aziende selezionate e controllate, che sarà messo a disposizione in BDN, è costituito da:

1. CUAAs;
2. Motivazione della selezione (campione di rischio, casuale, selezione manuale);
3. Tipologia del rischio o del requisito che ha generato la selezione (ove applicabile);
4. Atti applicabili all'azienda;
5. Atti sottoposti a controllo.

Nel caso in cui sia possibile, AGEA OP e i SS.VV della Regione \_\_\_\_\_ si scambiano in maniera riservata le informazioni relative alla programmazione dei controlli, in modo da favorire i controlli congiunti nei casi di sovrapposizione dei campioni estratti.





## Allegato 3

### Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da parte SSVV

Anno 2015 (e anni successivi al 2015)

#### 1. Tipologia di esito

A seguito dell'esecuzione dei controlli, l'esito, a livello di azienda o di allevamento, può essere catalogato in tre categorie:

- a. Azienda con infrazione (negativa);
- b. Azienda con prescrizioni (con infrazione di importanza minore<sup>1</sup>);
- c. Azienda senza infrazioni (positiva).

#### 2. Dati da rendere disponibili in BDN o nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare

In funzione dell'esito dei controlli svolti, la.... della Regione \_\_\_\_\_, con periodicità trimestrale, mette a disposizione in BDN almeno i seguenti elementi sulle aziende controllate ai fini della condizionalità:

1. Azienda con infrazione (negativa)<sup>2</sup>
  - 1.a. CUAAs;
  - 1.b. Codice allevamento;
  - 1.c. Data esecuzione controllo;
  - 1.d. Atto/i sottoposto/i a controllo
  - 1.e. Atto/i con infrazione/i;
  - 1.f. Elementi di infrazione riscontrati;
  - 1.g. Caratteristiche dell'infrazione;
  - 1.h. Tipo/i di impegno/i di ripristino richiesto/i;
  - 1.i. Data controllo dell'impegno/i di ripristino (2° controllo);
  - 1.j. Esito del controllo dell'impegno/i di ripristino; (impegno eseguito/impegno non eseguito).
- 1.k. Assegnazione di sanzioni amministrative (SI/NO);
2. Azienda con prescrizioni (infrazioni di importanza minore)
  - 2.a. CUAAs;
  - 2.b. Codice allevamento;
  - 2.c. Data esecuzione controllo;
  - 2.d. Atto/i sottoposto/i a controllo;
  - 2.e. Atto/i con prescrizione/i;
  - 2.f. Tipo/i di azione/i correttiva/e richiesto/i;
  - 2.g. Data controllo dell'esecuzione dell'azione correttiva (2° controllo);
  - 2.h. Esito del controllo dell'azione correttiva (azione eseguita/azione non eseguita).
3. Azienda senza infrazioni (positiva)
  - 3.a. CUAAs;
  - 3.b. Codice allevamento;
  - 3.c. Data esecuzione controllo;
  - 3.d. Atto/i sottoposto/i a controllo;

<sup>1</sup> Le infrazioni di importanza minore sono infrazione di lieve entità, i cui effetti negativi possono essere eliminati con un'azione correttiva specifica. Per essere definite come tali, le infrazioni di importanza minore non devono rappresentare un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

<sup>2</sup> Le aziende per le quali siano riscontrate sia infrazioni che prescrizioni saranno inserite nell'elenco aziende con infrazioni (negative).







### 3. Tempi di messa a disposizione dei dati

La messa a disposizione dei dati relativi agli esiti dei controlli svolti sia da parte dei SSVV avverrà secondo quanto indicato nel presente allegato.

In ogni caso le registrazioni in BDN, ovvero nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, delle informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dei controlli.

### 4. Modalità di messa a disposizione dei dati

I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN dell'anagrafe zootecnica e dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.

Nel caso in cui queste funzionalità non siano ancora disponibili o non completamente attivate, per il periodo necessario alla loro attivazione, saranno utilizzati mezzi di trasmissione dati alternativi quali:

- a. funzionalità di Office (formati .xls, .txt, .db) contenenti i dati sopra descritti;
- b. eventuali web service in via di sviluppo all'interno del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC).

### 5. Trasmissione di copia dei documenti di controllo


Il Reg. (CE) n. 1122/09, art. 54 (3), così come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2010, stabilisce che: *“Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione (di controllo) è trasmessa all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento. Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza<sup>3</sup>, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento”*.

In forza di tale impostazione regolamentare, l'invio di copia della documentazione di controllo, relativa alle aziende negative e di quelle alle quali è stata prescritta un'azione correttiva, dovrà avvenire in maniera scalare e comunque essere completato entro il **31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dei controlli**.

La documentazione relativa alle aziende positive, invece, sarà conservata presso gli uffici delle ASL o presso gli uffici delle DG competenti in materia di Sanità e Sicurezza Alimentare delle Regioni e Provincie autonome e rese disponibili ad ogni verifica da parte degli OP o delle autorità comunitarie, secondo modalità concordate.

---

<sup>3</sup> Vale a dire priva di infrazioni o prescrizioni (infrazioni di importanza minore).





## Allegato 4

### Documentazione Tecnica Controlli

Ai fini dell'esecuzione dei controlli è fondamentale l'utilizzo di una metodologia che garantisca uniformità nello svolgimento dei controlli su tutto il territorio nazionale col risultato che ad ogni produttore sottoposto a controllo viene assicurato il medesimo trattamento.

Fondamentale per tale scopo è l'utilizzo di check list o liste di riscontro che da un lato guidano il controllore nello svolgimento della sua funzione e dall'altro consentono di registrare adeguatamente tutti i fatti rilevanti riscontrati nel corso dell'attività di controllo nonché gli esiti del controllo stesso. A tal fine il Ministero della Salute rende disponibili le check list nazionali per l'esecuzione dei controlli relativi ad alcuni CGO (sicurezza alimentare CGO 4, anagrafe CGO 6, CGO 7, CGO 8 e benessere animale CGO 11, CGO 12, CGO 13).

Per altri CGO si fa riferimento a quanto contenuto nei rispettivi piani nazionali.

Ad esempio, per quanto riguarda gli aspetti della normativa sull'alimentazione animale che hanno ricadute anche sotto il profilo della sicurezza alimentare, ovvero del controllo delle TSE (CGO 9), si rimanda allo specifico Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) 2015 - 2020 – disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute – sezione sanità animale – mangimi, mentre per quanto riguarda il controllo sulle sostanze ormonali (CGO 5) e le relative ricadute sotto il profilo della sicurezza alimentare si rimanda a quanto contenuto nel Piano Nazionale Residui – PNR.

In ogni caso è obbligatorio utilizzare le check list nazionali diramate dal Ministero della Salute, ove presenti. In mancanza di esse, sarà consentito utilizzare check list regionali.

Qualora il Ministero della Salute per specifiche esigenze, ovvero per modifiche alla normativa di riferimento ritenesse opportuno modificare le check list allegate alla Convenzione, ovvero di diramare check list nazionali relative ad ambiti di controllo per i quali attualmente non sono ancora disponibili check list nazionali, gli organi di controllo dovranno necessariamente tener conto di dette modifiche ovvero delle nuove emanazioni.

Di seguito l'elenco delle check list disponibili

- CGO 6 - check list suini
- CGO 7 - check list bovini
- CGO 8 - check list ovini e caprini
- CGO 5 - Piano Nazionale Residui (PNR) - Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) e altri piani nazionali di controllo concernenti l'ambito di riferimento di detto atto
- CGO 4 – check list sicurezza alimentare e piani nazionali di controllo concernenti l'ambito di riferimento di detto atto
- CGO 9 - Piani nazionali di controllo concernenti l'ambito di riferimento di detto atto
- CGO 11 - check list vitelli, con relativa scheda di registrazione sintetica degli esiti
- CGO 12 - check list suini, con relativa scheda di registrazione sintetica degli esiti
- CGO 13 - check list altre specie, con relativa scheda di registrazione sintetica degli esiti.



